

CONVENZIONE
PER IL TRATTAMENTO E SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI

L'anno duemiladiciotto, il giorno ____ del mese di _____, tra i sottoscritti:

- SICULA TRASPORTI S.R.L., con sede a Catania in Via Antonino Longo n. 34, P. IVA n. 00805460870, in persona dell'Amministratore Unico, Sig.ra Grazia D'Anna nata a Catania il 03/01/1936 C.F. DNNGRZ36A43C351O, qui di seguito denominata "Gestore",

E

- COMUNE DI _____ (C.F. _____, P. IVA _____, CIG _____) con sede in _____, n° _____, in persona _____, nato a _____ il _____, nella qualità di Responsabile del Settore _____, autorizzato con _____, qui di seguito semplicemente Comune

Premesso che

- la Sicula Trasporti srl, svolge l'attività, tra le altre, di trattamento e smaltimento definitivo dei rifiuti solidi urbani ed è regolarmente iscritta all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – Sezione Regionale Sicilia (Artt. 1 e 2 D.M. 406/98);
- con Decreto Regionale n. 248 del 26.03.2009, è autorizzata al trattamento dei rifiuti solidi urbani presso l'impianto sito in Catania, C.da Coda Volpe, a servizio della discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi sita a Lentini in Contrada Grotte S. Giorgio autorizzata con DDG n. 649 del 20.11.2012 e DDG. 37 del 31.01.2018;
- con D.R.S. 1004 il Gestore è autorizzato inoltre al trattamento - attraverso biostabilizzazione - della matrice organica del RSU;
- con Decreto dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia n. 457 del 13.07.2010, è stata approvata dall'Autorità regionale competente la tariffa di smaltimento R.S.U., mentre con Decreto dell'Assessorato Territorio

e Ambiente della Regione Sicilia n. 258 del 18.04.2011 è stata approvata la tariffa da applicare al servizio di pretrattamento del rifiuto;

- il Comune è stata autorizzato, con D.D.S. 1290 del 29.09.2017 dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, a conferire i rifiuti prodotti nel Comune e ciò a far data dal 29.09.2017 e continuativamente fino a successive eventuali modifiche;

- con determina n. del, dotata di relativo parere di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria, è stato determinato l'impegno delle somme necessarie a coprire i costi derivanti dalla presente convenzione;

- l'intendimento delle parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, è quello di assicurare, con la sottoscrizione del presente contratto, il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti raccolti nel comprensorio del Comune, in conformità alla sua natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità amministrative.

Tutto ciò premesso, le parti, per come sopra rappresentate

Stipulano e Convengono quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

Art. 2 - Oggetto

Con la sottoscrizione della presente scrittura, il Comune assume l'obbligo di conferire i rifiuti solidi urbani, non pericolosi, raccolti nelle aree di propria competenza, presso l'impianto di trattamento e di biostabilizzazione della parte organica ubicati in Catania, C.da Coda Volpe e successivo conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi di cui è titolare la Sicula Trasporti srl, ubicato a Lentini, contrada Grotte San Giorgio, per la durata di anni uno decorrente dalla sottoscrizione del presente atto e comunque per la durata dell'Autorizzazione rilasciata da parte dei competenti Enti Regionali.

Art. 3 - Conferimento

Il Comune, anche per il tramite dei soggetti affidatari del servizio di gestione della raccolta, si obbliga a conferire, presso l'impianto di trattamento,

solamente rifiuti solidi urbani non pericolosi (tipologie codici CER rientranti tra le categorie 20) provenienti dalla regolare attività di raccolta, spazzamento e servizi complementari, così come individuati alle voci a) e b), comma 1 dell'art. 6 D.M. del 03/08/2005, come novellato dal D.M. del 27 settembre 2010, dal D.M. del 24/06/2015 e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali conferimenti di rifiuti rientranti nelle categorie 19 dei Codici CER dovranno essere preventivamente autorizzati.

Il Comune sarà responsabile della qualità dei rifiuti conferiti e sarà tenuto a rispendere degli eventuali danni che questi potranno arrecare a persone e/o cose.

Art. 4 – Obblighi del Gestore

Il gestore si impegna, previa verifica di conformità dei rifiuti in ingresso, a trattare e smaltire i rifiuti suddetti in osservanza delle vigenti prescrizioni di legge e regolamenti e dai provvedimenti amministrativi emessi dalle competenti autorità.

Il gestore potrà effettuare proprie verifiche a campione e senza preavviso, con facoltà di sospendere il conferimento in attesa della presenza di un rappresentante delegato del Comune o del soggetto affidatario del servizio di raccolta, il quale potrà presenziare alle suddette operazioni di verifica. Trascorse tre ore dal momento in cui il gestore avrà comunicato la propria volontà di procedere a tale accertamento, il gestore sarà autorizzato a dar corso alla verifica qualora nessun rappresentante della società utilizzatrice sia presente all'accertamento.

L'eventuale irregolarità riscontrata in fase di controllo, previa comunicazione al Comune, agli organi istituzionali territorialmente competenti (regione e provincia) nonché, per conoscenza, all'ARPA, autorizzerà il gestore a non accettare i rifiuti in impianto e a sospendere in conferimento per tempi variabili a seconda della gravità delle irregolarità riscontrate.

La suddetta sospensione potrà avvenire anche a seguito di ispezione visiva dei rifiuti, ai sensi dell'art. 11, comma 2 lett. C) del d. lgs. n. 36 del 13/01/2003, qualora questi dovessero risultare manifestamente non conformi alle caratteristiche e tipologie dichiarate.

Art. 5 Modalità di conferimento

I rifiuti devono essere conferiti in impianto, a cura e spese del Comune, con automezzi idonei ed in rispetto delle normative vigenti per il trasporto dei rifiuti contenute nel d. lgs n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

il Comune, anche per il tramite dei soggetti affidatari del servizio di gestione della raccolta dovrà inviare al Gestore, prima dell'inizio delle operazioni di trattamento, un elenco datato e sottoscritto degli automezzi che intende utilizzare per i conferimenti con l'indicazione delle caratteristiche di identificazione (trasportatore, tipo di mezzo e targa) e copia conforme all'originale delle prescritte autorizzazioni. Oltre a tali documenti, il Comune, anche per il tramite dei soggetti affidatari del servizio di gestione della raccolta si impegna, qualora ne fosse fatta richiesta, a consegnare analisi dettagliate sul rifiuto da conferire.

Eventuali variazioni dovranno tempestivamente essere comunicate per iscritto al Gestore.

Il Comune dovrà indicare il nominativo del Responsabile del Conferimento, con compiti di referente del Gestore per le attività di organizzazione dei conferimenti presso l'impianto e di tutte le attività connesse.

Per ogni carico, dovrà essere compilato e sottoscritto dal responsabile o da un delegato, dotato di idonei poteri, del Comune o del soggetto affidatario del servizio di gestione della raccolta, un apposito formulario di trasporto, indicante tutti i dati previsti dalla legislazione vigente.

Art. 6 - Manleva

il Comune si impegna sin d'ora a mantenere indenne il Gestore in caso di danni a persone e/o a cose di proprietà del Comune stesso e/o dei suoi incaricati e/o terzi derivanti dal permanere degli automezzi nell'area dell'Impianto.

Art. 7 – Orari di conferimento

Il conferimento dei rifiuti dovrà essere effettuato, a cura e spese del Comune, anche per il tramite dei soggetti affidatari del servizio di gestione della raccolta, , con maggiorazione tariffaria per il conferimento nei giorni festivi, così come previsto dall'art. 8 della presente convenzione.

Gli orari di accesso all'impianto di trattamento sono i seguenti:

- Per i giorni Feriali dalle ore 6.00 alle ore 11.15 e dalle 13.00 alle 16.00:
- Per i giorni Festivi dalle ore 6.00 alle ore 10.00

È espressamente escluso il conferimento dei rifiuti durante gli orari notturni.

Eventuali accessi fuori orario dovranno essere preventivamente autorizzati dal Gestore, saranno subordinati alle esigenze organizzative dello stesso.

In caso di più festività consecutive, l'impianto sarà aperto a giorni alterni, comunicati anticipatamente a mezzo fax dal Gestore.

Art. 8 – Proprietà dei rifiuti conferiti

I rifiuti conferiti sono considerati *res derelicta* e passano in proprietà dell'impianto di trattamento nel momento stesso in cui vengono accettati, con la presa in possesso degli stessi ai sensi dell'art. 923 c.c. Il gestore, pertanto, non è tenuto a consentire la ricerca di oggetti smarriti tra rifiuti.

Art. 9 - Tariffa

Nelle more dell'approvazione del Piano Finanziario presentato in data 04.11.2011, per i servizi resi verrà applicata una tariffa integrata provvisoria di sistema risultante dal citato Piano Finanziario - nell'ultima edizione aggiornata - che comprende la fase di pretrattamento e separazione, la biostabilizzazione della parte organica (con conseguente riduzione della frazione organica) ed il successivo conferimento in discarica, ammontante ordinariamente ad euro 107,74, oltre Tributo Speciale ed IVA come per legge, salvo conguaglio, e ciò per come previsto dalla nota dell'Assessorato Regionale del 19.1.2012 Prot. 3462, confermata in sede di sopralluogo tecnico del 3.8.2012.

Qualora dovessero essere emanate Ordinanze del Presidente della Regione che comportino riduzione dei tempi di biostabilizzazione da 21 giorni a periodi inferiori, la tariffa verrà ridotta, come calcolato dal Servizio 5 del Dipartimento Energia e Rifiuti, ad €/ton 96,97 oltre tributo speciale ed IVA 10% per i giorni feriali ed €/ton 134,86 oltre tributo speciale ed IVA 10% per i giorni festivi.

Nel caso di aggiornamento del Piano Finanziario da parte della competente Amministrazione, o comunque di modifica in aumento della tariffa di

conferimento, sarà applicata automaticamente la nuova tariffa, previa comunicazione scritta al Comune.

Art. 10 - Pagamenti

La quantità di rifiuti cui fare riferimento ai fini del pagamento del servizio è quella risultante dalla bindella di pesatura.

Eventuali contestazioni circa l'importo fatturato dovranno pervenire al gestore nel termine di 15 giorni dal ricevimento della fattura, corredate da specifici e motivati rilievi. Trascorso il suddetto termine, gli importi fatturati si intenderanno definitivamente accettati dalla società utilizzatrice.

Le somme dovute dovranno essere corrisposte dal Comune entro 45 giorni dall'emissione fattura.

Il mancato rispetto del termine di pagamento di cui sopra comporterà l'applicazione automatica degli interessi di mora ex D. Lgs. 231/02, calcolati sull'importo lordo della fattura non pagata e la facoltà di sospensione del servizio da parte del gestore.

Art. 11 – Cessazione delle attività.

È patto espresso tra le parti che, qualora si verifichi la cessazione dell'attività di smaltimento a seguito di chiusura dell'impianto di trattamento o della discarica con provvedimento della competente Autorità o il bacino di discarica dovesse raggiungere la sua capienza massima, il presente accordo dovrà intendersi risolto ipso iure, senza che il Comune potrà richiedere alcun tipo di indennizzo/risarcimento a qualunque titolo, per detta risoluzione.

Nel caso in cui, durante la vigenza della presente scrittura, dovessero verificarsi le circostanze infra citate, il gestore si obbliga a dare comunicazione tempestiva, ovvero almeno 15 giorni prima, al Comune, tramite invio di raccomandata con avviso di ricevimento o p.e.c.

Art. 12 – Sospensione delle attività

Il gestore si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento e senza preavviso, l'efficacia della presente scrittura, qualora ciò si rendesse necessario a seguito di provvedimenti degli organi preposti ovvero ai fini della tutela ambientale e/o per motivazione di carattere igienico-sanitario e/o esigenze tecniche o a suo insindacabile giudizio, in casi di estrema gravità ed

urgenza, con esclusione di ogni diritto al risarcimento del danno eventualmente subito dal Comune.

Art. 13 – Risoluzione di diritto.

L'inadempimento da parte del Comune degli obblighi di cui agli artt. 3, 5, 6, 8, 9 costituisce motivo di risoluzione di diritto della presente convenzione ex art. 1456 c.c., previa dichiarazione da parte del Gestore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, ai sensi del comma 2 dell'art. 1456 c.c.

Art. 14 - Rinvio

Per quanto non contemplato nella presente scrittura, vale quanto previsto dal d. lgs. 22/1997, dal d. lgs. 36/2003, dal D.M. del 03/08/2005 e dal d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di rifiuti e dalle norme igienico sanitarie emanate dalla UE, dallo Stato Italiano e dalla Regione Siciliana, disposizioni tutte che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Art. 15 – Registrazione

La presente scrittura, soggetta ad IVA, sarà registrata ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986 in caso d'uso e la relativa imposta sarà a carico della parte inadempiente. In ogni caso, i bolli sono a carico della società utilizzatrice.

Art. 16 – Foro e comunicazioni

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Catania.

Tutte le comunicazioni tra le parti riguardanti la presente scrittura dovranno essere fatte presso le rispettive sedi sopra indicate.

Ogni eventuale modifica alle condizioni convenute nella presente scrittura dovrà necessariamente essere stipulata e provata in forma scritta.

COMUNE DI

SICULA TRASPORTI SRL

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 le parti espressamente approvano le clausole di cui agli articoli: Art. 3 – Conferimento; Art. 5 Modalità di conferimento; Art. 6 – Manleva; Art. 7 – Orari di conferimento; Art. 9 - Tariffa; Art. 10 – Pagamenti; Art. 11 – Cessazione delle attività; Art. 12 – Sospensione delle attività; Art. 13 – Risoluzione di diritto

COMUNE DI

SICULA TRASPORTISRL

